



COMUNE DI VODO CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

INFORMATIVA IMU ANNO 2026

Codice Catastale Comune M108

A partire dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'articolo nr. 1, commi da 739 a 783, della Legge nr. 160/2019. L'Imposta Municipale IMU va versata sulla base del patrimonio immobiliare del contribuente. Per patrimonio immobiliare si intende il possesso o usufrutto di fabbricati, terreni edificabili siti nel territorio del Comune di Vodo di Cadore. I terreni agricoli sono esenti.

La nuova IMU deve essere autoliquidata dal contribuente come già avveniva negli anni precedenti e versata con il modello F24. Le aliquote IMU per l'anno 2026 sono state confermate (anno 2025) e deliberate dal Consiglio Comunale con delibera nr. 2/2026 del 04.02.2026 (vedasi prospetto allegato alla delibera consiliare).

Le scadenze versamenti IMU per l'anno 2026:

ACCONTO: entro il 16.06.2026 (acconto, oppure intero versamento del dovuto annuo)

SALDO: entro il 16.12.2026 (saldo)

L'abitazione principale non è soggetta ad IMU, escluse le abitazioni di lusso (accatastate come A1, A8 e A9), che invece sono soggette al pagamento dell'imposta.

DECRIZIONE	CODICE TRIBUTO E ALIQUOTE	
	COMUNE	STATO
IMU su abitazione principale e relative pertinenze <u>solo per le categorie catastali A/1, A/8, e A/9</u>	3912 (aliquota 0,56 per cento) (aliquota 5,6 per mille)	
IMU per le aree fabbricabili	3916 (aliquota 1,06 per cento) (aliquota 10,6 per mille)	
<u>IMU</u> Seconde case e loro pertinenze e altri fabbricati non menzionati. Immobili di categoria C - (C1 Negozi e botteghe – C3 Laboratori per arti e mestieri). Immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato ed <u>utilizzato come abitazione principale.</u> Immobili concessi in comodato gratuito a parenti sino al secondo grado (in linea retta e collaterale) – con dichiarazione sostitutiva, <u>utilizzato come abitazione principale.</u>	3918 (aliquota 1,06 per cento) (aliquota 10,6 per mille) (aliquota 0,88 per cento) (aliquota 8,8 per mille) (aliquota 0,92 per cento) (aliquota 9,2 per mille) (aliquota 0,56 per cento) (aliquota 5,6 per mille)	

<p>Immobili concessi in comodato gratuito a parenti sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera c) della Legge nr. 160/2019), <u>utilizzato come abitazione principale</u>. Limitatamente ad un solo immobile. Riduzione del 50% della base imponibile.</p>	<p>(aliquota 1,06 per cento) (aliquota 10,6 per mille)</p>	
<p>IMU per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (esclusi la categoria catastale D/10). Aliquota anno 2026 totale 0,88% - 8,8 per mille di cui:</p>	<p>3930 (aliquota 0,12 per cento) (aliquota 1,2 per mille)</p>	<p>3925 (aliquota 0,76 per cento) (aliquota 7,6 per mille)</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)</p>	<p>3913 (aliquota 0,1 per cento) (aliquota 1,0 per mille)</p>	

Come si esegue il versamento per i soggetti residenti all'estero

I residenti all'estero possono pagare l'imposta con bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale utilizzando le seguenti coordinate:

Intesa Sanpaolo S.p.a.

BIC - SWIFT BCITITMM

IBAN IT37G0306912117100000046053

NOVITA' 2023 pensionato estero (ex agevolazione pensionati AIRE)

Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

In particolare per beneficiare della riduzione del 50% dell'imposta calcolata **per una sola unità immobiliare ad uso abitativo (sono escluse le pertinenze)**, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti previsti dalla legge:

- **l'unità immobiliare a uso abitativo non deve essere data in locazione o in comodato;**
- **il soggetto passivo deve essere proprietario o usufruttuario dell'unità immobiliare;**
- **il soggetto passivo deve essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (pensione che è stata ottenuta totalizzando la contribuzione italiana con quella estera - Risoluzione 6/DF del 26/06/2015), sono escluse tutte le altre pensioni;**
- **il soggetto passivo deve essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (la pensione maturata in regime di convenzione internazionale deve essere erogata da uno stato estero - Risoluzione nr. 5/DF del 11 giugno 2021).**

La riduzione al 50% dell'imposta calcolata **vale solo per l'unità immobiliare a uso abitativo**, per le altre fattispecie di unità immobiliari (es: garage, cantine, depositi ecc.) tale riduzione non si applica.

ATTENZIONE: Il soggetto passivo, per beneficiare dell'agevolazione, attesta con dichiarazione IMU il possesso dei requisiti previsti.

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA.

Dal 2022 sono esenti dall'IMU fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

*Per “fabbricati costruiti” si intendono i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sui quali l'impresa stessa abbia svolto interventi incisivi di recupero, come disciplinato dall'articolo 3 del D.P.R. nr. 380/2001. L'esenzione spetta al costruttore, ovvero a **chi è titolare del permesso di costruzione.***

Il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dalle norme per beneficiare della esenzione (art. 1, comma 769, Legge nr. 160/2019).

L'Ufficio Tributi del Comune di Vodo di Cadore è a disposizione per fornire adeguate informazioni in relazione all'applicazione dell'IMU – Telefono 0435 – 489019

Elaborazione della presente informativa non sostituisce il prospetto pubblicato nel Portale del Federalismo Fiscale MEF.

E-mail: segreteria@comune.vodocadore.bl.it